

§ 241. - D.P.R. 30 giugno 1967 n. 986. Approvazione dello statuto del Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera.

È approvato l'annesso statuto del Consorzio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera, composto di venti articoli, vistato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.

Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia-Marghera.

Art. 1. Il Consorzio obbligatorio per l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera istituito con la L. 2 marzo 1963 n. 397, è ente di diritto pubblico, senza scopo di lucro.

Il Consorzio ha sede in Venezia.

Art. 2. Detto Consorzio, ai sensi della L. 2 marzo 1963 n. 397, sostituisce di pieno diritto il Consorzio di cui alla L. 20 ottobre 1960 n. 1233, subentrando nel patrimonio e nella totalità dei rapporti giuridici e di fatto facenti capo a quest'ultimo sia verso i terzi che verso gli enti partecipanti, con le facoltà ed i poteri previsti dalla ricordata legge istitutiva 2 marzo 1963 n. 397.

Art. 3. Fanno parte del Consorzio:

la provincia di Venezia;

il comune di Venezia;

il comune di Mira;

la Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia;

il Provveditorato al porto di Venezia.

Possono chiedere di essere ammessi al Consorzio quei Comuni della provincia di Venezia che dimostrino di avere comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.

Art. 4. Il Consorzio ha la durata di anni 35 dall'approvazione del presente statuto.

Art. 5. Il Consorzio ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e disciplinare l'ampliamento del porto e della zona industriale di Venezia-Marghera ed in particolare di:

a) predisporre il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento di cui all'art. 1 della L. 2 marzo 1963 n. 397, nonché i piani di massima ed i relativi progetti esecutivi ai sensi dell'art. 2 della stessa legge e sottoporli alle approvazioni di legge;

b) acquisire le aree e gli specchi d'acqua di cui all'art. 4 della L. 2 marzo 1963 n. 397, e di prenderne possesso, salva la retrocessione allo Stato delle aree di cui all'ultimo comma di detto art. 4;

c) provvedere alle espropriazioni per pubblica utilità, e all'acquisto di aree da utilizzare per lo sviluppo e l'ampliamento del porto, a mente degli artt. 2, 3, 4 e 5 della L. 2 marzo 1963 n. 397;

d) assumere l'esecuzione delle opere di urbanizzazione necessarie per una idonea e completa sistemazione delle aree;

e) procedere direttamente alla cessione delle aree sulla base di programmi di cui all'art. 8 della L. 2 marzo 1963 n. 397;

f) svolgere e promuovere ogni attività che possa essere utile per lo sviluppo del porto e della zona industriale per il conseguimento di tutti i fini assegnati al Consorzio dalla L. 2 marzo 1963 n. 397.

Art. 6. Il patrimonio del Consorzio è inizialmente di L. 16.000.000, suddiviso nelle seguenti quote di partecipazione:

Camera di commercio,
industria, agricoltura
e artigianato di

Venezia 6 quote da 1.000.000 = L. 6.000.000

Comune di
Venezia 3 quote da 1.000.000 = L. 3.000.000

Comune di
Mira 3 quote da 1.000.000 = L. 3.000.000

Provveditorato
al porto
di Venezia 1 quota da 1.000.000 = L. 1.000.000

Provincia
di Venezia 3 quote da 1.000.000 = L. 3.000.000

L. 16.000.000

I Comuni che potranno essere ammessi ai sensi dell'art. 6 della L. 2 marzo 1963 n. 397, parteciperanno ciascuno al patrimonio del Consorzio con un massimo di 3 quote da 1 milione di lire ciascuna.

I partecipanti al Consorzio hanno assunto ed assumono i seguenti impegni:

1) La Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 60.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla L. 20 ottobre 1960 n. 1233, art. 4.

2) Il comune di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla L. 20 ottobre 1960 n. 1233, art. 4.

3) La provincia di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 30.000.000 con decorrenza 1959 come previsto dalla L. 20 ottobre 1960 n. 1233, art. 4.

4) il comune di Mira: 35 annualità posticipate di L. 30.000.000 con decorrenza 1 luglio 1963, come previsto dalla L. 2 marzo 1963 n. 397, art. 6.

5) Il Provveditorato al porto di Venezia: 35 annualità posticipate di L. 10.000.000 con decorrenza 1959, come previsto dalla L. 20 ottobre 1960 n. 1233, art. 4.

I Comuni che saranno ulteriormente ammessi al Consorzio dovranno assumere l'impegno di contribuzione alle spese con annualità di L. 10.000.000 per ciascuna quota sottoscritta per un totale di 35 annualità, da versarsi in un'unica soluzione all'atto dell'ammissione per le annualità dal 1963 alla data dell'ammissione stessa e posticipatamente per le annualità successive.

Art. 7. Le entrate del Consorzio sono costituite:

a) dalle contribuzioni degli enti consorziati;

b) dalle somme ricavate dalle vendite e dai canoni per la concessione in locazione ed in uso di aree, immobili ed impianti;

c) dai proventi della gestione dei vari servizi e dai proventi di ogni altra prestazione effettuata dal Consorzio;

- d) dai contributi dello Stato e di altri enti;
 e) da altri eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte sia di enti sia i privati;
 f) dell'importo ricavato dalla accensione di mutui e altresì dalla emissione di prestiti obbligazionari di cui all'art. 11 della L. 2 marzo 1963 n. 397, o da altre operazioni finanziarie;
 g) da contributi di migliona di cui all'art. 11 della L. 20 ottobre 1960 n. 1233;
 h) da proventi derivanti dall'amministrazione di fondi di cui alle precedenti lettere.

Art. 8. Sono organi del Consorzio:

- il Consiglio di amministrazione;
 il Presidente;
 il Collegio dei revisori.

Il Consiglio può nominare nel suo seno un Comitato esecutivo.

Art. 9. Il Consiglio di amministrazione, che ha il compito di redigere il Consorzio è composto di 21 membri di cui 3 nominati dalla provincia di Venezia, 3 dal comune di Venezia, 3 dal comune di Mira, 6 dalla Camera di commercio industria, agricoltura e artigianato di Venezia, 1 dal Provveditorato al porto di Venezia, 2 nominati dal Ministro per l'industria, commercio e artigianato su terne di candidati designati dalle organizzazioni di datori di lavoro più rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; 2 nominati dallo stesso Ministro su terne di candidati designati dalle organizzazioni dei lavoratori più rappresentative della provincia di Venezia indicate dall'Ufficio regionale del lavoro; il presidente del Magistrato alle Acque, membro di diritto.

I membri predetti potranno essere scelti anche tra elementi estranei alle singole Amministrazioni proponenti.

Fanno parte del Consiglio di amministrazione anche i rappresentanti dei Comuni che saranno ammessi al Consorzio successivamente alla costituzione dello stesso ai sensi dell'art. 6 della L. 2 marzo 1963 n. 397, in ragione di un consigliere per ogni quota sottoscritta.

I membri del Consiglio di amministrazione durano in carica 5 esercizi e sono rieleggibili. Essi restano comunque in carica fino alla loro sostituzione per fine di mandato.

Si deve provvedere inoltre alla loro sostituzione in caso di dimissioni, di decesso, di decadenza o di sopravvenuta incompatibilità.

Il consigliere, che per tre volte consecutive non partecipa alle adunanze senza giustificato motivo, decade dalla carica.

Art. 10. Il Consiglio di amministrazione è investito di tutti i poteri direttivi e deliberativi necessari per la gestione del Consorzio e per il conseguimento dei suoi scopi.

Spetta in particolare al Consiglio:

- 1) deliberare in ordine ai compiti e alle attribuzioni di cui alla L. 20 ottobre 1960 n. 1233, non modificati dalle disposizioni di legge successive;
- 2) adottare il nuovo piano regolatore generale dell'area di ampliamento; nonché approvare i piani di massima e i relativi progetti esecutivi ai sensi del-

l'art. 2 della L. 2 marzo 1963 n. 397, e sottoporli alle approvazioni di legge;

- 3) approvare i bilanci di previsione e i conti consuntivi;
- 4) approvare i piani tecnici e finanziari delle opere;
- 5) deliberare le operazioni di finanziamento cui il Consorzio debba ricorrere;
- 6) deliberare in ordine agli espropri e relativi piani, in conformità alle disposizioni degli artt. 3 e 7 della L. 2 marzo 1963 n. 397, e degli artt. 7 e 8 della L. 20 ottobre 1960 n. 1233;
- 7) deliberare i programmi di utilizzazione delle aree e le condizioni generali per la loro cessione, secondo i criteri orientativi di preferenza di cui all'art. 8 della L. 2 marzo 1963 n. 397;
- 8) approvare i regolamenti concernenti l'ordinamento degli uffici, dei servizi, e del personale del Consorzio, e il relativo trattamento economico;
- 9) nominare in relazione ai detti regolamenti i dirigenti, gli impiegati e i dipendenti del Consorzio;
- 10) deliberare sulle liti attive e passive;
- 11) ratificare gli atti adottati nei casi di assoluta urgenza dal presidente o dal vice presidente o eventualmente dal Comitato esecutivo;
- 12) deliberare sull'esecuzione di lavori e di operazioni affidate al Consorzio, su acquisti e vendite e retrocessioni, sull'accensione di mutui e loro eventuale riscatto, sull'accensione e cancellazione di ipoteche e su quanto occorra al regolare funzionamento del Consorzio in relazione alle sue finalità;
- 13) nominare il presidente, il vice presidente ed eventualmente il Comitato esecutivo. Quando sia stato nominato il Comitato esecutivo il vice presidente è eletto tra i membri di detto organo;
- 14) delegare propri poteri al presidente;
- 15) deliberare sulle domande di ammissione al Consorzio presentate da quei Comuni della provincia di Venezia che abbiano comunque interesse all'ampliamento del porto e della zona industriale.

Art. 11. Il Consiglio di amministrazione si riunisce presso la sede consorziale almeno 6 volte l'anno ad intervalli non superiori al trimestre ed inoltre deve riunirsi a domanda di sei consiglieri o del Collegio dei revisori.

La convocazione viene indetta con lettera raccomandata dal presidente, recapitata almeno 4 giorni prima dell'adunanza, al domicilio di ciascun consigliere e revisore. La lettera indicherà la data e l'ora nonché l'ordine del giorno della seduta.

In caso di urgenza la convocazione potrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'adunanza con telegramma o lettera a mano.

Per la validità delle sedute del Consiglio di amministrazione è necessaria la presenza di almeno la metà dei consiglieri compreso il presidente.

In mancanza del presidente, presiede il vice presidente e in assenza anche di quest'ultimo presiede il consigliere più anziano di età. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità dei voti prevale il voto del presidente.

Per la delega dei poteri di cui al n. 14) dell'art. 10 è prescritta la maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

Ogni deliberazione è fatta constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art. 12. Il presidente del Consorzio e il vice presi-

dente sono eletti nel suo seno dal Consiglio di amministrazione fra i rappresentanti degli enti sottoscrittori.

Egli rappresenta il Consorzio di fronte ai terzi ed in giudizio e vigila sull'attività del Consorzio in ogni settore. Il presidente adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento ordinario degli organi e degli uffici del Consorzio, propone al Consiglio i provvedimenti di competenza di questo e ne cura la esecuzione, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione e il Comitato esecutivo, nel caso che questo venga nominato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8, ed esercita le altre funzioni delegategli dal Consiglio.

Per lo studio di particolari questioni può proporre al Consiglio o al Comitato esecutivo, qualora questo sia stato nominato, l'istituzione di Commissioni e gruppi di lavoro.

Non potranno comunque essere delegate dal Consiglio le facoltà di cui al numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) (per quanto riguarda la nomina dei dirigenti) 11), 13), 14 e 15) dell'art. 10.

In caso di assenza o di impedimento il presidente è sostituito dal vice presidente.

Il presidente, e in caso di sua assenza o di riconosciuto impedimento il vice presidente, potrà adottare provvedimenti di assoluta urgenza indispensabili per l'attività del Consorzio e dovrà sottoporli entro 8 giorni dalla ratifica del Consiglio ai sensi dell'art. 10, n. 11.

Il presidente può anche delegare al vice presidente la firma.

Art. 13. Ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 il Comitato esecutivo è nominato nel suo seno dal Consiglio di amministrazione. Ne fanno parte 7 consiglieri fra i quali il presidente del Consorzio. Dei 7 membri: 2 dovranno essere rappresentanti della Camera di commercio, 1 del comune di Venezia, 1 del comune di Mira, 1 della provincia di Venezia, 1 il rappresentante del Provveditorato al porto. Il settimo membro dovrà essere rappresentante di enti sottoscrittori e qualora vengano ammessi al Consorzio altri comuni dovrà essere scelto tra i rappresentanti degli enti locali.

Il Comitato delibera a maggioranza dei voti dei presenti. Il presidente del Magistrato alle acque, che fa parte di diritto del Consiglio di amministrazione, ha la facoltà di assistere ai lavori del Comitato esecutivo e di presentare proposte e svolgere osservazioni.

Il Comitato esecutivo viene convocato normalmente una volta al mese nelle forme previste per la convocazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 14. Il Comitato esecutivo:

- presenta proposte sulle questioni di competenza del Consiglio di amministrazione;
- adotta i provvedimenti di assoluta urgenza, che dovranno essere sottoposti entro 8 giorni alla ratifica del Consiglio ai sensi del n. 11) dell'art. 10;
- esegue per incarico del Consiglio di amministrazione e del presidente l'istruttoria di particolari questioni, anche istituendo Commissioni, Sottocomitato o Gruppi di lavoro, coadiuvando il presidente stesso nell'esercizio delle funzioni che gli siano delegate dal

Consiglio ai sensi dei numeri 9), 10) e 12) dell'art. 10.

Art. 15. Il Consorzio è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'industria, commercio e artigianato, ai sensi dell'art. 9, primo comma, della L. 2 marzo 1963 n. 397.

Al detto Ministero sono trasmesse per l'esercizio dei compiti di cui sopra le deliberazioni degli organi consortili.

Sono soggette all'approvazione del Ministero dell'industria, commercio e artigianato le deliberazioni del Consiglio di amministrazione concernenti l'ordinamento del personale e le materie previste nell'art. 10 ai numeri 3 e 15.

Tali deliberazioni si intendono approvate se il Ministero dell'industria, commercio e artigianato nel termine di 20 giorni dalla data di ricevimento non avrà comunicato le proprie eccezioni.

Art. 16. Il controllo della gestione amministrativa e finanziaria del Consorzio viene esercitato da un Collegio di revisori composto da tre membri effettivi e da tre supplenti di cui uno effettivo con funzioni di presidente e uno supplente nominati dal Ministro per i lavori pubblici, uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministro per le finanze ed uno effettivo e uno supplente nominati dal Ministero della marina mercantile.

I revisori durano in carica 5 esercizi e possono essere riconfermati. Il Collegio dei revisori esamina il bilancio di previsione e il conto consuntivo, e redige su di essi le proprie relazioni per il Consiglio di amministrazione. Il Collegio dei revisori si riunisce almeno ogni 3 mesi, deve assistere alle riunioni ordinarie e straordinarie del Consiglio di amministrazione e può assistere a quelle del Comitato esecutivo.

Art. 17. L'esercizio inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

Il primo esercizio termina il 31 dicembre 1964.

Entro il 31 marzo il Consiglio di amministrazione uditore la relazione del presidente e del Collegio dei revisori approva il conto consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Entro il 31 ottobre il Consiglio di amministrazione approva il bilancio di revisione dell'esercizio successivo.

Entro 15 giorni dall'approvazione del Consiglio i bilanci di previsione e il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dell'industria, commercio e artigianato unitamente alla relazione del presidente e del Collegio dei revisori.

Art. 18. Gli utili destinati alla costruzione, miglioramento o manutenzione straordinaria di opere e attrezzature consortili, dovranno essere accantonati in apposito fondo denominato « avanzi di gestione » da iscriverne in bilancio.

La destinazione ai fini sopraindicati deve risultare da apposito allegato al bilancio.

Art. 19. Al presidente, al vice presidente ed ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede. Ad essi può essere assegnata una indennità di carica e di presenza da fissarsi annualmente con deliberazione del Consiglio all'inizio di ogni esercizio.

Ai revisori dei conti spetta parimenti il rimborso delle spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede: il Consiglio delibera annualmente il loro emolumento.

Art. 20. Le eventuali rimanenze attive che avessero

a sussistere all'atto della cessazione del Consorzio passeranno al patrimonio dello Stato, mentre le eventuali passività saranno ripartite a carico dei consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.